



# COMUNE DI BRUINO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Municipio, n° 3 – C. A. P. 10090

tel. 011/9094441

P.IVA 02777470010

Cod. Fiscale 86003310017

e-mail: [ragioneria@comune.bruino.to.it](mailto:ragioneria@comune.bruino.to.it)

e-mail certificata: [comune.bruino.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.bruino.to@cert.legalmail.it)

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE PATRIMONIALE PER LE AREE MERCATALI PERMANENTI E DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019. PERIODO 01/10/2024-30/09/2029.**

**CIG: B1BBB473F3**

**Art. 1: Oggetto e durata della concessione**

**Art. 2: Importo della concessione e corrispettivo del servizio**

**Art. 3: Gestione dell'attività ordinarie di accertamento, di riscossione, di controllo del canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, del canone patrimoniale per le aree mercatali e del canone sulle pubbliche affissioni e obblighi del concessionario**

**Art. 4 : Atti successivi alla scadenza della concessione**

**Art. 5: Versamenti spontanei e coattivi ed attività di rendicontazione**

**Art. 6: Obblighi del Comune**

**Art. 7: Revisione periodica del prezzo**

**Art. 8: Garanzia provvisoria**

**Art. 9: Garanzie di esecuzione del contratto/polizza assicurativa**

**Art. 10: Responsabilità civile del concessionario**

**Art. 11: Cessione di contratto e subappalto**

**Art. 12: Penali**

**Art. 13: Risoluzione del contratto e decadenza della concessione**

**Art. 14: Recesso unilaterale dell'Amministrazione Comunale**

**Art. 15: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Art. 16: Privacy, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati**

**Art. 17: Controversie**

**Art. 18: Norme di rinvio**

## Art. 1: Oggetto e durata della concessione

1. La concessione ha per oggetto la gestione, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla stessa, l'accertamento e l'attività di riscossione ordinaria e coattiva nel territorio del Comune di Bruino – TO, il contenzioso tributario nonché la rendicontazione degli incassi del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 commi da 816 a 846 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 e del relativo Regolamento Comunale e tariffe adottati.

2. L'affidamento comprende l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali a carattere permanente, il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo canone.

L'affidamento per il servizio del canone patrimoniale per le aree mercatali di cui all'art 837 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, si intende specificatamente per questo affidamento, solo quello rilasciato a carattere permanente indicato come tipologia di occupazione per "Tariffa area mercatale posto fisso beni durevoli/non durevoli" di cui al relativo Regolamento Comunale.

3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.LGS. 446/97;

4. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale in materia.

L'affidamento comprende inoltre:

- l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione/rimozione/smaltimento di manifesti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; e la rimozione e sostituzione degli impianti di pubblica affissione esistenti, qualora risultassero obsoleti e danneggiati;

- il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva dei previgenti prelievi regolamentati dal Comune, prima dell'introduzione del canone unico e canone mercatale, ossia imposta sulla pubblicità (ICP); diritti affissionali (DP), tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

- il censimento e la segnalazione delle installazioni, dei mezzi pubblicitari, nonché delle occupazioni abusive, presenti sul territorio al fine dell'emersione dell'abusivismo.

Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. Il concessionario, dunque, subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti al servizio, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile al quale spetta la firma di tutti gli atti ed i provvedimenti emessi, oggetto della presente concessione, anche ai fini del contenzioso sia presso il giudice ordinario, sia presso la Corte di giustizia Tributaria, o altro giudice competente, per le controversie inerenti qualsiasi fase di gestione delle entrate affidate in concessione, in ogni ordine e grado.

L'appalto in concessione ha durata **5** anni a decorrere dal **1° ottobre 2024** fino al **30 settembre 2029**.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (mesi), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine, al fine di porre in essere le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.

Alla scadenza della concessione, il concessionario si impegna affinché il passaggio dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta.

A tal fine il concessionario è tenuto:

- a concordare con l'Ente nei 60 giorni lavorativi precedenti la scadenza della concessione, il piano di dismissione graduale del servizio;
- a trasferire, entro e non oltre 30 gg. lavorativi dalla conclusione della concessione, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell'Ente, le banche dati, anche cartacee, e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell'affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l'Ente.

La concessione sarà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedono l'abolizione dell'istituto della concessione stessa o che sottraggono ai Comuni la gestione dei predetti corrispettivi.

In caso di introduzione di nuovi tributi e corrispettivi che sostituiscano e/o integrino il Canone Unico Patrimoniale, il servizio si intenderà esteso ad essi alle medesime condizioni di gara.

Qualora si ravvisasse la necessità e/o la convenienza, è facoltà del Comune affidare alla ditta aggiudicataria, nel corso della validità del contratto, altri servizi complementari ed inerenti altre entrate comunali, con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Art. 2: Importo della concessione e corrispettivo del servizio**

Per la gestione del servizio, il concessionario è compensato ad aggio unico, nella misura di cui all'offerta economica, da calcolare sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone mercatale a carattere permanente.

L'importo complessivamente presunto del gettito derivante dal servizio di riscossione, ordinaria, coattiva e di accertamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone mercatale annuale a carattere permanente, si stima su base annua in € **50.000,00** (cinquantamila/00), in base alla media degli importi accertati sul Bilancio Comunale nell'ultimo triennio tenendo conto nel conteggio dei ristori statali degli ultimi anni.

Il valore presunto della concessione, quale compenso spettante al concessionario per le attività di riscossione dei predetti corrispettivi e per l'intera durata della concessione dal **01/10/2024** al **30/09/2029**, è stimato in € **82.500,00** (ottantaduemilacinquecento/00), iva esclusa, ed è determinato applicando la percentuale di aggio massima, posta a base di gara, pari al **33%** (trentatre per cento). In considerazione della possibilità di avvalersi della proroga tecnica, pari a sei mesi, per procedere al nuovo affidamento, il valore presunto posto a base si attesta a € **90.750,00** iva esclusa.

L'importo presunto del compenso spettante per anno intero è pari a € **16.500,00** (sedicimilacinquecento/00), iva esclusa.

La ditta nella determinazione dell'aggio offerto in % in sede di offerta economica dovrà tenere conto di tutti i costi e le spese derivanti dalla gestione del predetto servizio, affidato in concessione.

Per la tipologia di servizio, non sussiste la necessità di predisporre il DUVRI e pertanto di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di concessione, che per natura e caratteristiche, non è soggetto a tale adempimento.

**Art. 3: Gestione dell'attività ordinarie di accertamento, di riscossione, di controllo del canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, del canone patrimoniale per le aree mercatali a carattere permanente e del canone delle pubbliche affissioni e obblighi del concessionario**

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare, nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge e relative interpretazioni giurisprudenziali consolidate, regolamentari e tariffarie vigenti e future, incluse le disposizioni comunali riguardanti gli impianti affissionistici e le norme in vigore in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali.
3. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione.
4. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente concessionario, compresa l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.
5. Il concessionario deve inoltre svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento ed alla riscossione, al rimborso, nonché gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività di recupero dell'evasione ritenute più opportune e concordate con il Comune. Relativamente al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti, il concessionario dovrà curare interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato.
6. Il concessionario, al termine del rapporto, fornisce allo stesso tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili.

**A) Gestione del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e spazi pubblici.**

Gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere; nonché la gestione del contenzioso, in ogni ordine e grado, e del servizio di rendicontazione e di riversamento delle somme spettanti al Comune.

A titolo non esaustivo competono al concessionario le seguenti attività:

- identificazione e controllo degli oggetti di contribuzione e dei contribuenti;
- ricezione e verifica delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di suolo ed area pubblica e per l'installazione dei mezzi pubblicitari trasmesse dagli Uffici comunali competenti al rilascio dei predetti titoli autorizzativi;
- gestione dei rapporti di collaborazione e confronto con gli Uffici comunali competenti;
- gestione delle riduzioni e delle esenzioni al pagamento del canone nei casi tassativamente stabiliti dal relativo Regolamento Comunale, nonché dalle norme vigenti in materia;
- accertamento delle evasioni ed elusioni del Canone Unico e del Canone mercatale a carattere permanente;
- emissione e notifica degli atti di accertamento del Canone Unico e del Canone mercatale con i relativi appositi modelli per il pagamento;
- acquisizione, istruzione e trattamento degli atti e provvedimenti successivi all'emissione degli avvisi di accertamento (es. istanze di autotutela, annullamento, di rettifica, ricorsi, rimborsi etc.);
- segnalazione delle occupazioni abusive alla Polizia Municipale;

## **B) Servizio pubbliche affissioni.**

Per ciò che concerne il servizio delle pubbliche affissioni, oggetto della presente concessione, il concessionario ha l'obbligo di:

- provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale unico –, approvato con deliberazione n. 10 del 29/04/2021;
- controllare che le richieste siano complete in ogni parte essenziale e soprattutto per quanto riguarda il messaggio pubblicitario, che non deve avere contenuti lesivi e discriminatori ed il relativo periodo di esposizione;
- di non prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro in calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 5 giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto;
- rimuovere con la massima sollecitudine e comunque non oltre 10 giorni tutte le affissioni che siano state eseguite fuori dagli appositi spazi, anche se esposte abusivamente da ignoti; dovrà inoltre provvedere al recupero del canone con le eventuali maggiorazioni;
- provvedere a proprie cure e spese all'affissione di tutti i manifesti comunali, nonché degli altri enti espressamente indicati nel vigente Regolamento Comunale disciplinante l'applicazione del canone patrimoniale unico, che risultano essere esenti dal pagamento del corrispettivo.

## **C) Gestione impianti affissionali.**

- Il concessionario prende in consegna gli impianti affissionali pubblici esistenti alla data di stipulazione del contratto.
- Il concessionario si impegna a seguire il Piano Generale degli Impianti delle Pubbliche Affissioni redatto da questa Amministrazione nel rispetto delle normative vigenti in materia.
- Il concessionario è obbligato a proprie spese, a installare sul territorio del Comune di Bruino su indicazione dell'Ente, in aggiunta a quelli esistenti:
  - **3 nuovi impianti affissionali** “tipo Bacheca” con pannelli in PVC e finestre apribili in plexiglass, misure 140x100cm;
  - **2 nuovi impianti affissionali** “tipo Stendardo” uguali a quelli già in uso, misura 140x200cm.

I nuovi impianti dovranno essere collocati su indicazione dell'Ente ed entro 6 (sei) mesi dall'inizio del servizio.

La quantità di impianti eventualmente eccedente il numero massimo autorizzabile, andrà in sostituzione degli impianti attualmente esistenti. Al termine della convenzione tutti gli impianti posti in opera passeranno nella piena proprietà e disponibilità Comunale a titolo gratuito.

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale ed a comunicare tempestivamente all'Ente le situazioni nelle quali si ravvisa la necessità di sostituzione degli impianti di pubbliche affissioni, perché in cattivo stato.

Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione che verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.

Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionali affidati alla sua gestione.

#### **D) Canone Mercatale a carattere permanente.**

Il concessionario

#### **E) Rapporti con l'utenza.**

Ai fini dell'espletamento del servizio ricevimento dell'utenza, il concessionario deve:

- rendere noto al pubblico sul proprio sito internet i canali dedicati per mettersi in contatto e usufruire del servizio attraverso i servizi on-line, linee telefoniche dedicate, sportello fisico accessibile in orari definiti, così da fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione ai termini ed alle modalità di pagamento;
- rendere note al pubblico le tariffe in vigore ed i regolamenti comunali per l'applicazione del canone oltre, a mettere a disposizione le suddette informazioni tramite il proprio sito internet, linkabile dal sito del Comune, che deve essere costantemente aggiornato;

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito sul territorio comunale o comunque in Comuni limitrofi entro 10 km. dal capoluogo.

#### **F) Personale**

- Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
- Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
- Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, adottato con D.M. 05.11.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.4.2001, e s.m.i..
- Qualora il Comune ritenga che un dipendente del Concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.
- Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

<b>Art. 4: Atti successivi alla scadenza della concessione</b>
--

Alla scadenza della concessione od alla sua risoluzione, il concessionario è obbligato a restituire al Comune:

- tutti gli impianti, le attrezzature, i mezzi e le strutture ricevuti, ivi inclusi quelli gratuitamente devoluti al Comune;

- gli originali delle dichiarazioni e delle denunce, nonché dei versamenti effettuati dai contribuenti;
- gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco;
- l'elenco dei ricorsi pendenti di fronte ad ogni grado di giudizio e la relativa documentazione;
- gli atti di riscossione coattiva insoluti per l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
- l'elenco delle procedure esecutive e cautelari ancora in corso;
- la banca dati informatizzata dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione del tributo, in formato che ne consenta la corretta acquisizione secondo gli standard informatici vigenti;
- ogni altra informazione utile allo svolgimento del servizio.

Sulle somme riscosse in conseguenza degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali già notificati alla data di scadenza o cessazione della concessione, compete al concessionario il relativo aggio, che sarà liquidato dal Comune.

#### **Art. 5: Versamenti spontanei e coattivi ed attività di rendicontazione**

La riscossione spontanea, straordinaria (provvedimenti di accertamento) e coattiva delle entrate, oggetto della predetta concessione, viene effettuata mediante un conto corrente postale intestato al Comune di Bruino sul quale devono affluire tutte le somme riscosse. Al concessionario è garantita la visualizzazione di tutte le movimentazioni mensili, del conto corrente intestato al Comune, relative alla riscossione del canone unico patrimoniale, al fine di consentirgli il controllo dei versamenti, l'abbinamento dei singoli versamenti alle posizioni contributive a cui sono riferiti, la conseguente dettagliata rendicontazione e di conteggiare il compenso spettante sul saldo trimestrale. Qualora l'aggio non sia calcolato sull'importo totale degli incassi, rinvenibile sul saldo trimestrale del relativo conto corrente, dovranno essere trasmesse all'Ente tutte le movimentazioni non prese in considerazione e le motivazioni.

I versamenti relativi ai canoni ed ai corrispettivi verranno effettuati dal contribuente mediante il sistema di PagoPA., il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le implementazioni del software necessarie per consentire al cittadino di effettuare i pagamenti a mezzo del sistema PagoPa.

Il concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che l'Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare.

Il concessionario, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni trimestrali, fattura l'aggio di competenza, per ciò che concerne gli incassi relativi ai versamenti spontanei ed a seguito di procedure di accertamento o di riscossione coattiva.

Il concessionario deve redigere e trasmettere al Comune, i rendiconti trimestrali, entro il 10 del mese successivo, con indicazione degli importi distinti nelle sue componenti (importo lordo, aggio ed importo netto) e per tipologia di entrata, ossia per canone unico patrimoniale e tributi minori pregressi (con specifica dei relativi tributi). Ai rendiconti trimestrali dovrà essere allegata la contabilità analitica delle riscossioni del periodo.

Il Comune ha facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per accertare il corretto adempimento degli obblighi e del rispetto dei termini previsti dalla presente concessione.

Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire impartite dall'Amministrazione in tema di rendicontazione successivamente alla stipula del contratto.

Su richiesta dell'Amministrazione, il concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito del canone unico e di tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; deve fornire, inoltre, l'analisi ed il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili ai debitori, propedeutiche alla formazione dei bilanci previsionali e consuntivi dell'Ente.

Ugualmente su richiesta dell'Ente, il concessionario è tenuto, entro il mese di settembre di ciascun anno,



o in ogni caso nei termini richiesti, a presentare all'Amministrazione le previsioni di gettito per il triennio successivo, motivandole analiticamente, distintamente per tipologia di riscossione ordinaria, da accertamento e coattiva.

Il concessionario si assume gli obblighi posti a proprio carico, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., di tracciabilità dei flussi finanziari, l'indicazione in fattura del CIG relativo all'affidamento in oggetto.

L'aggio deve essere fatturato con l'obbligo di applicazione del sistema della fatturazione elettronica a favore della Pubblica Amministrazione, la fattura, trasmessa in forma elettronica – [comune.bruino.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.bruino.to@cert.legalmail.it) , deve indicare il Codice IPA del Settore Servizi Finanziari del Comune di Bruino: **QDFE55** ed il codice CIG.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 6: Obblighi del Comune**

L'ufficio Tributi cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri settori, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

Il Comune potrà disporre tutti i controlli (anche presso gli uffici del concessionario), che riterrà opportuni al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ed il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune ritiene di eseguire.

Il Comune si impegna a trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi.

#### **Art. 7: Revisione periodica del prezzo**

1. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'aggiudicatario nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

2. I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine della concessione.

3. Ai sensi dell'art. 60, comma 2, D.lgs. n. 36/23 potrà essere riconosciuta una eventuale revisione dei prezzi qualora si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma precedente, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'art. 60, comma 3, D.lgs. n. 36 del 31.03.2023.

#### **Art. 8: Garanzia provvisoria**

Non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta così come indicato dall'art 53 del D.lgs. 36/2023 per le procedure sotto soglia comunitaria.

### **Art. 9: Garanzie di esecuzione del contratto/polizza assicurativa**

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% sull'importo contrattuale di € 90.750,00 così come indicato dall'art 53 co.4 del D.lgs. 36/2023 per le procedure sotto soglia comunitaria.

Non sono previste riduzioni per il calcolo della garanzia definitiva.

L'esecutore della concessione sarà obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente.

### **Art. 10: Responsabilità civile del concessionario**

Il Concessionario tiene completamente sollevata ed indenne l'amministrazione, gli organi e i dipendenti comunali da ogni responsabilità diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni a persone o alle cose, sia per la mancanza e/o l'inadeguatezza del servizio verso i contribuenti sia, in genere, per qualsiasi causa dipendente dal proprio comportamento.

L'affidatario è civilmente e penalmente responsabile delle operazioni eseguite dal personale addetto al servizio.

Nella gestione l'affidatario deve attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, già emanati e che l'Ente si riserva di emanare in conseguenza di provvedimenti legislativi inerenti alla riscossione del canone unico patrimoniale e dei tributi minori progressi.

### **Art. 11: Cessione di contratto e subappalto**

In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (iscrizione all'apposito Albo ministeriale dei gestori delle attività di riscossione ed accertamento delle entrate) è vietato sub concedere a terzi il servizio oggetto di concessione anche in forma parziale a pena di immediata decadenza dalla concessione e risoluzione immediata del contratto.

Il verificarsi dell'evento sopraccitato, sia in maniera palese che occulta, prevede, come previsto dall'art.14 del D.M. n. 101 del 13 aprile 2022, la cancellazione dal medesimo albo dei concessionari.

Il subappalto è concesso unicamente per le seguenti attività:

- installazione e manutenzione degli impianti affissionali;
- stampa e spedizione comunicazioni di pagamento, avvisi di accertamento;
- gestione informatica delle banche dati.

Il ricorso a soggetti terzi, nell'ambito delle attività sopraccitate, dovrà avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto di cui all'art.119 del D.lgs. n. 36/2023.

## **Art. 12: Penali**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, saranno applicate penali determinate con provvedimento dirigenziale, nella seguente misura:

Per l'inadempienza relativa al mancato riserbo su dati e notizie raccolti come richiesto agli art. 3 e 4 del capitolato, l'amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'impresa, può applicare una penale da € 27,22 ad € 258,00 per ciascuna violazione. Il caso di acclarata responsabilità del personale, la ditta dovrà allontanare dal servizio l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza.

Per irregolarità o mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato, e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali che vanno da un minimo di € 100,00 (cento/00), fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00).

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, l'amministrazione tratterà l'importo del valore corrispondente alle penali applicate tramite escussione della cauzione prestata; in tale caso l'impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto e trasmessi a mezzo PEC, dall'Amministrazione Comunale, alla società concessionaria; che dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

## **Art. 13: Risoluzione del contratto e decadenza della concessione**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del C.C., nonché per le fattispecie previste dall'art.122 del D.lgs. n. 36/2023 e nei seguenti casi:

- raggiungimento di un controvalore di penali pari all'1% del valore della concessione per inadempienze o gravi negligenze con riguardo alla corretta esecuzione del servizio;
- cessione di azienda, fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

L'Amministrazione comunale potrà altresì pronunciare la decadenza della concessione, con risoluzione immediata del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni causati, anche nei casi previsti dall'art.16 del D.M. n. 101/2022:

La decadenza per i motivi di cui sopra può essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Fiscalità Locale.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione Comunale darà per iscritto alla società concessionaria, presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

In caso di fallimento, di liquidazione giudiziale o coatta, di concordato preventivo o di risoluzione del contratto per grave adempimento del concessionario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di procedere ai sensi dell'art.124 del D.lgs..n. 36/2023.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione Comunale a rivalersi su eventuali crediti del concessionario, nonché sulla cauzione prestata; gli eventuali impianti affissionali oggetto di

manutenzione da parte del concessionario, passeranno gratuitamente nella proprietà del Comune, senza alcuna formalità procedurale e senza diritto al risarcimento economico od indennizzo di sorta.

La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione Comunale di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno alla società concessionaria, con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto.

Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

#### **Art. 14: Recesso unilaterale dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio, ai sensi dell'art.1671 del C.C. e dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 15: Oneri fiscali e spese contrattuali**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresa l'imposta di bollo e registrazione, sono a carico del concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

#### **Art. 16: Privacy, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati**

Il concessionario deve garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016, e potrà trattare i dati, in formato cartaceo ed elettronico, di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni di cui alla presente concessione e soltanto per un periodo pari alla durata della stessa.

Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dal medesimo decreto. Lo stesso provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati.

Il concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio relativamente a tutti i dati, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate. Il concessionario si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Al termine dell'incarico è fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.

#### **Art. 17: Controversie**

Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del contratto è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Torino.

#### **Art. 18: Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente capitolato per l'esecuzione in affidamento dei servizi in oggetto, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023, nonché le norme vigenti in materia.